



Valli Chisone e Germanasca

C.F. 91571810012

Sede Legale: Via Roma n. 22 - 10063 Perosa Argentina (TO) - Tel.: 0121-802511 - Fax: 0121-802540

E-mail: segreteria@unionevalliichisonegermanasca.it - PEC: info@pec.unionevalliichisonegermanasca.it

Prot. n. 532

Perosa Argentina, li 12/02/2016

Allegati n. 1


Spett.le
ENERGIE S.p.A.
Via della Rena n. 20
39100 BOLZANO

Al Sindaco
del Comune di
10060 ROURE (TO)
roure@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 05/16

In relazione alla domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive associato della Comunità Montana del Pinerolese (dal 1 gennaio 2016 Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca) in data 03/11/2015 al prot. n. 9209 si trasmette il Provvedimento Autorizzativo Unico n. 05/16.

Distinti saluti



mento



COMUNE

PINEROLESE - INTRA - PINASCA - MASSELO - PEROSA ARGENTINA - PERRETO - PINASCA - POMARITTO - DORILE - TRALE
BRAMOLLO - ROURE - SALZA DI PINEROLO - SAN GERMANO CHISONE - USSELEN - VALLA DI PEROSA.



UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA

SPORTELLLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 05/16 del 12/02/2016

(D.P.R. 160/10)

Premesso:

- a) che il Sig. Benedikt KORMAIER, [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante della Società ENERGIE S.p.A. con sede legale in Bolzano, Via della Rena n. 20/11, P. Iva 01373000213, in data 03/11/2015 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità Montana del Pinerolese, domanda intesa ad ottenere gli assensi necessari per l'intervento di adeguamento dei sistemi di prevenzione e sicurezza del bacino di Villaretto nel Comune di Roure (TO), consistenti in installazione cartellonistica di avviso e divieto, salvagenti e parapetti (in ottemperanza alle prescrizioni della nota prot. n. 00031799/2014 del 17/06/2014 della Regione Piemonte, Direzione OO.PP, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste);
- b) che, ai sensi della L.R. n. 11/2012 e s. m. ed i., e delle D.G.R. n. 1-568 del 18/11/2014, n. 40-1626 del 23/06/2015, n. 25-1652 del 29/06/2015, n. 27-2160 del 28/09/2015 e n. 37-2574 del 09/12/2015, dal 1 gennaio 2016 le funzioni amministrative della Comunità Montana del Pinerolese sono state conferite all'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca;
- c) che, per quanto sopra, dal 1 gennaio 2016 lo Sportello Unico fa capo all'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca;
- d) che la domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento di cui all'art. 7 e segg. della Legge n. 241/90, avvio avvenuto il 03/11/2015;
- e) che la domanda medesima riguarda un intervento comportante l'espletamento dei seguenti procedimenti ed il rilascio dei seguenti relativi atti:
 - 1) permesso di costruire;
 - 2) autorizzazione paesaggistica ai sensi di D. Lgs 42/04;
- f) che la Struttura Unica ha richiesto all'Amministrazione comunale di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;
- g) che l'Amministrazione ha provveduto al riguardo ed è pervenuta alle seguenti determinazioni:
 - 1) permesso di costruire n. 01/2016 rilasciato in data 10/02/2016 dal Responsabile Tecnico del Comune di Roure;

- 2) autorizzazione paesaggistica n. 2/2016, rilasciata ai sensi del D. Lgs 42/04 e della L.R. 32/2008 dal Responsabile del Servizio del Comune di Roure in data 13/01/2016;

h) che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico.

Visto il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 160/10;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

La responsabile della Struttura Unica per le Attività Produttive dell'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca, Dott.ssa Maria Rivetto, assume il seguente

PROVVEDIMENTO

- 1) sulla scorta dei consensi di cui in premessa, è autorizzato l'intervento di adeguamento dei sistemi di prevenzione e sicurezza del bacino di Villaretto nel Comune di Roure (TO), consistenti in installazione cartellonistica di avviso e divieto, salvagenti e parapetti (in ottemperanza alle prescrizioni della nota prot. n. 00031799/2014 del 17/06/2014 della Regione Piemonte, Direzione OO.PP, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste);
- 2) la realizzazione è assentita nel rispetto dei contenuti e delle eventuali prescrizioni comprese nei seguenti allegati, costituenti elemento inscindibile dell'assenso:
 - permesso di costruire n. 01/2016 rilasciato in data 10/02/2016 dal Responsabile Tecnico del Comune di Roure;
 - autorizzazione paesaggistica n. 2/2016, rilasciata ai sensi del D. Lgs 42/04 e della L.R. 32/2008 dal Responsabile del Servizio del Comune di Roure in data 13/01/2016;
- 3) contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Respons

a Struttura



rif. alla lettera del 12/02/2016
prot. n. 532

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/2016

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI ROURE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda pervenuta in data 05/11/2015 al protocollo n. 380585/2015 relativa alla richiesta presentata da: BENEDIKT KORMAIER [REDACTED]

[REDACTED] qualità di Legale Rappresentante della società ENERGIE SPA, con sede in Via della Rena n. 20/11 BOLZANO, Partita IVA 01373000213, Proprietaria, tendente ad ottenere il permesso per costruire relativo ad adeguamento sistemi di protezione e sicurezza presso l'invaso di Villaretto sito in ROURE - Località BACINO DI VILLARETTO - come da progetto allegato alla succitata domanda;

Visto il D.P.R. 06/06/2001 n.380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Viste: la Legge 17/08/1942 n.1150 e s.m.i., la Legge 28/01/1977 n.10, e s.m.i., la legge 05/08/1978 n.457 e s.m.i., la Legge 28/02/1985 n.47 e s.m.i., la legge 29/03/1989 n.122, la legge 26/12/1996 n.662 e s.m.i., la legge 5/11/1971 n.1086 e s.m.i., legge 02/02/1974 n.64 e s.m.i., la legge 09/01/1989 n.13 e s.m.i., la legge 05/03/1990 n.46 e s.m.i., la legge 09/01/1991 n.10 la legge, la legge 05/02/1992 n.104 la legge ;

Visto il P.R.G.I. adottato con delibera C.C. n.15 del 28/03/1983 e successive varianti approvate con Del. G.R. N.36-7563 del 09/09/1986 e n.35-31170 del 20/12/1993;

Vista la deliberazione consiliare n.55 del'1/10/1977, e successivi aggiornamenti, con la quale sono state stabilite l'incidenza e le modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione a norma di deliberazioni del Consiglio Regionale ed in applicazione degli articoli 5 e 10 della Legge 28/01/1977 n.10;

Viste le deliberazioni: Consiliare n.13 del 10/03/1979, e successivi aggiornamenti, con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo al costo di costruzione in applicazione di deliberazione del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.6 della Legge 28/10/1977 n.10, Consiliare n.86/83 e C.C. n.137/93 di adeguamento dei costi;

Visto il progetto preliminare di variante al P.R.G.C.M. adottato con deliberazione del Consiglio di Comunità Montana n.25 in data 25/09/2003;



Dato atto che l'opera non contrasta con quanto previsto nella Carta di Sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica allegata alla suddetta deliberazione;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta dell'08/02/2016;

Dato atto che non sono dovuti oneri di urbanizzazione e contributo commisurato al costo di costruzione;

Richiamata la propria autorizzazione n. 2/2016 del 13/01/2016 rilasciata ai sensi della L.R.32/2008;

Salvi ed impregiudicati i diritti di terzi od altri Enti;

RILASCIA PERMESSO PER COSTRUIRE

A BENEDIKT KORMAIER Legale Rappresentante della società ENERGIE SPA proprietaria, per i lavori citati in premessa in conformità al progetto approvato che fa parte integrante della presente, sotto l'osservanza delle disposizioni legislative in materia, dei regolamenti comunali in vigore, ed all'osservanza delle seguenti condizioni:

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere dichiarato il nome del direttore dei lavori, dell'esecutore ed il giorno in cui si intende darvi inizio, tale dichiarazione dovrà essere controfirmata per accettazione dagli stessi;
- sul cantiere dovrà essere esposta una targa contenente le generalità del progettista, del proprietario, del direttore dei lavori, nonché l'intestazione della ditta esecutrice e l'oggetto dei lavori;

Il presente atto dovrà essere tenuto costantemente in cantiere.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente atto amministrativo, pena la decadenza, e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio, in difetto dovrà essere presentata una nuova richiesta, le suddette date dovranno essere comunicate dal titolare della presente a questo Comune.

Il termine per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato durante l'esecuzione degli stessi esclusivamente in ragione della mole delle opere da realizzare o delle loro caratteristiche costruttive ed, eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del titolare della presente, adeguatamente documentati.

Qualora i lavori non fossero ultimati nel periodo stabilito, ed eventualmente prorogato, il titolare deve richiedere un nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata.

A lavori ultimati dovrà essere richiesta l'agibilità delle opere allegando:

- dichiarazione sottoscritta dal richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato.

Il richiedente rimane l'unico responsabile sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati ai terzi in conseguenza dei lavori di cui trattasi;

Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica e la viabilità;

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte;

Per eventuale occupazione del suolo pubblico dovrà essere presentata specifica istanza.


Il rispetto delle sovraespresse condizioni è fissato a pena di decadenza del presente atto amministrativo.

Le infrazioni sono sanzionate ai sensi del 06/06/2001 n.380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Roure lì 10/02/2016



Il Responsabile Tecnico
(Geom. Donatella BONNIN)



AUTORIZZAZIONE L.R.32/2008 – N. 2/2015

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI ROURE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 05/11/2015 da: KORMAIER BENEDIKT, nato a MUNCHEN il 07/12/1979, Codice fiscale KRMBDK79T07Z112N, in qualità di Legale Rappresentante della ENERGIE SPA, con sede in Via della Rena n. 2011 BOLZANO, Partita IVA 01373000213 Proprietario, tendente ad ottenere l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs.42/2004 per adeguamento sistemi di prevenzione e sicurezza del bacino di Villaretto sito in ROURE - Località BACINO DI VILLARETTO – F.13 n.492;

Premesso che ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione per le opere come previste dall'art.3 – comma 1, della L.R.01/12/2008 n.32;

Considerato che ai sensi dell'art.2 della suddetta Legge Regionale n.32/2008 le autorizzazioni sono delegate ai Comuni che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico-scientifiche della Commissione locale per il Paesaggio;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n.34-10229 dell'1/12/2008 con la quale veniva stabilita la procedura per la nomina delle Commissioni Locali per il Paesaggio Comunali;

Dato atto che il Comune di Roure con Del.G.C. n.17 in data 30/03/2009 si è dotato della Commissione Locale per il Paesaggio e che in data 04/03/2015 con Deliberazione G.C. n.16 ha provveduto a nuova nomina;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di:
inclusione nella categoria di cui all'art.142, lettera c) del D.Lgs.42/2004 in quanto l'immobile trovasi entro la fascia di rispetto da corsi d'acqua;

Considerato che ai sensi della L.R.32/2008 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il citato intervento è di competenza del Comune;



Visto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 16/12/2015 così espresso: "Favorevole";

Visti : la L. 08/08/1985 n.431, la L.R.20/1989 n.20 e s.m.i., il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i., la L.R.32/2008, la L.R.3/2009, il D.P.R. 9 luglio 2010 n.139;

Dato atto che con nota prot.n.3302 in data 21/12/2015 la proposta di autorizzazione è stata inviata alla Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici per il Piemonte per il parere di competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che in data 12/01/2016 con nota prot.n. 228 la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino ha comunicato il parere favorevole;

AUTORIZZA

Ai sensi della L.R.32/2008 KORMAIER BENEDIKT Legale Rappresentante della ENERGIE SPA per i lavori citati in premessa in conformità al progetto presentato e facente parte integrante della presente.

La presente autorizzazione Comunale sarà trasmessa contestualmente alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della provincia di Torino ed alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia –Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio.

E' fatto salvo il potere cautelare previsto dall'art.15 della Legge Regionale n.20/89 e dall'art. 159 parte Terza-Titolo I-Capo V del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 che potrà essere esercitato dalla Regione Piemonte o dal Ministero dei Beni Ambientali.

Eventuali opere realizzate in difformità alla presente autorizzazione saranno sanzionate ai sensi dell'art.16 della L.R.20/89 ed ai sensi del D.Lgs.42/2004.

Roure lì 13/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Donatella BONNIN)

